

Avv. Prof. Fabio Montalcini - Avv. Prof. Camillo Sacchetto
info@pclex.it

«Il Processo Tributario dal cartaceo al telematico»

**Codice dell'Amministrazione Digitale
e Processo Tributario:
analisi operative ed
evoluzione giurisprudenziale**

18 Novembre 2020 – Piattaforma ZOOM

QUADRO NORMATIVO

- Art. 39.8 D.L. 98/2011 (convertito in legge 111/2011)
- D.M. 163/2013 (***Regolamento PTT***)
- D.D. 4 agosto del 2015 (***Regole specifiche tecniche***)
- D.L. 119/2018 (Legge di conversione 136/2018) - Art 16 «***Giustizia Tributaria Digitale***»

PRASSI:

- Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016
- Circolare n. 1/DF del 4 Luglio 2019

INOLTRE:

- Decreto Legislativo 546/1992 (C.P.C.)
- D.lgs. 82/2005 CAD + Regole Tecniche (Reg. UE «EiDAS») - (P.C.T. + Regole Tecniche)

Art. 39.8 D.L. 98/2011
(convertito in legge 111/2011)

[...]

con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze [...] sono introdotte disposizioni **per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.**

Art. 2 CAD (modificato)

Finalità e ambito di applicazione

6. [...]

Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al **processo** civile, penale, amministrativo, contabile e **tributario**,

in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni

in materia di **processo telematico**.

Art. 21.2 CAD e PTT

*Restano ferme le disposizioni concernenti il **deposito degli atti e dei documenti in via telematica** secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico*

Art. 1.2 D.Lgs. 546/1992

[...]

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le **norme del codice di procedura civile**.

Art. 2. DM 163/2013

Ambito di applicazione

- 2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

[...]

- 4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, **ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.**

Art. 1 Regolamento 163/2013

Definizioni

q) «**processo tributario telematico**»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

g) «**S.I.Gi.T.**» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria

Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie

- 1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
- 2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. [...]
- 4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
- 5. Le commissioni tributarie, **se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano**, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

QUADRO NORMATIVO «DIGITALE»

Codice dell'Amministrazione Digitale (noto anche come “CAD”), di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**D.Lgs. 82/2005**) e successive modifiche (ultima *d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*)

Regolamento (UE) n. 910/2014 (noto anche come “eIDAS”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno entrato in vigore il 1 luglio 2016.

CAD e Regolamento eIDAS (Rinvio)

Art. 1 CAD - Definizioni

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;



AgID | Agenda Digitale | Documenti

Home > Art. 1 - Definizioni

- Codice amministrazione digitale
 - Capo I - Principi Generali
 - Sezione I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione
 - **Art. 1 - Definizioni**

Art. 1 - Definizioni

Ultimo aggiornamento 06 Ottobre 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per: Da) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) [lettera soppressa dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179];
b) [lettera soppressa dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179];
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche
Art. 1. Definizioni

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche

Art. 1. Definizioni

i-bis) **copia informatica di documento analogico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) **copia per immagine su supporto informatico di documento analogico**: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) **copia informatica di documento informatico**: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) **duplicato informatico**: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

**Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS
(electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n°
910/2014 sull'identità digitale
Firme Elettroniche**

Pluralità di Firme
(semplice – avanzata – qualificata – digitale)

Pluralità di Forme
(nella firma digitale: Cades – Pades – Xades)

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale
Firme Elettroniche

firma elettronica qualificata: è basata su un **certificato qualificato** per firme elettroniche;

firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

Firme Elettroniche

Posto che la firma digitale è in ogni caso caratterizzata dalla produzione, attraverso il software di firma, di un **file abbinato ad un documento creato sulla base del documento da sottoscrivere** e del **certificato di firma del sottoscrittore**, esistono tuttavia differenti modalità di apposizione di una firma digitale (quali: CADES, PADES e XADES) che dipendono sia dalle modalità con cui **avviene tale abbinamento** sia dalla possibilità di **sottoscrizione di singole partizioni** del documento stesso.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

Firme Elettroniche

A) **CAdES**: il formato CAdES (acronimo di “CMS Advanced Electronic Signatures”) è caratterizzato dalla possibilità di **sottoscrivere digitalmente qualsiasi tipo di documento informatico** (ferme le problematiche inerenti ai file contenenti delle macro istruzioni che potrebbero rendere non verificabile in seguito la firma) che verrà inserito, unitamente all'impronta del file cifrata a mezzo della chiave privata della firma digitale, in una busta elettronica. Tale nuovo file presenterà **l'estensione .p7m** e per essere visualizzato avrà necessità di essere “processato” da un software di firma digitale.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

Firme Elettroniche

B) ***PAdES***: il formato PAdES (acronimo di “PDF Advanced Electronic Signature”) è invece contraddistinto dalla possibilità di sfruttare le peculiarità del **documento informatico in formato .pdf al fine di associare il file sottoscritto direttamente insieme all'interno del documento informatico stesso**. Tale formato di firma digitale potrà essere pertanto utilizzato solamente con i “Portable Document Format” (meglio noti come “PDF”) e dopo la sottoscrizione il file visualizzato **manterrà il suo nominativo originario con l'estensione .pdf** (ciò posto merita sottolineare che alcuni prodotti di firma PAdES possono modificare il nome del file aggiungendo il **suffisso “signed.pdf”**); pertanto per la verifica della corretta sottoscrizione e per la relativa visualizzazione del documento sottoscritto sarà possibile utilizzare un **qualunque programma per la lettura dei file .pdf** (come ad esempio Adobe Acrobat Reader).

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

Firme Elettroniche

C) **XAdES**: il formato XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) è infine caratterizzato dalla possibilità di **firmare un documento informatico in formato XML** (Extensible Markup Language XML) che si contraddistingue per lo scambio di dati in forma strutturata. La peculiarità del formato XAdES (solitamente utilizzato per la sottoscrizione delle **fatture elettroniche**) è quello di **poter sottoscrivere digitalmente anche solo delle parti del documento informatico**. Similmente al formato PAdES anche tale formato **non necessita di una fase di decifratura della busta** per poter recuperare il documento sottoscritto anche se la visualizzazione del file XML (di non immediata comprensione quando si utilizza il semplice editor) è solitamente resa maggiormente intellegibile attraverso l'utilizzo di un **visualizzatore o foglio di stile associato**.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

Firme Elettroniche - Equiparazione Utilizzo CADES e PAdES nel SIGIT

Circolare n. 1/DF - Roma 4 luglio 2019 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Direzione dei Sistemi Informativi della Fiscalità

“Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”

A mente di quanto disposto al punto 6.3 “Predisposizione informatica degli atti, formati e firma digitale”, a seguito della **sentenza della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. Cass. 10266/2018)** che, “in applicazione dei principi comunitari, **ha equiparato la valenza giuridica delle firme PADES e CADES**”, ritenendole “**entrambe valide ed efficaci**” nei vari processi telematici, “**dal 6 luglio 2019 il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) consente anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES**” nel Processo Tributario Telematico (fino al 6/07/2019 l'unico formato di firma digitale ammesso dal SIGIT era quello CADES).

PROCURA ALLE LITI

(articolo 4 del regolamento 163/2013)

Assistenza tecnica e procura alle liti ***(articolo 4 regolamento)***

Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3.000 euro, ai sensi dell' art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

Assistenza tecnica e procura alle liti
(articolo 4 regolamento)

a) qualora il ricorrente sia **in possesso della firma digitale** è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore (ai sensi del comma 1 dell'*articolo 4* del regolamento 163/2013).

Art. 4. Regolamento
Procura alle liti e conferimento
dell'incarico di assistenza e difesa

«2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito *dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* e dall'**articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, dal difensore ***mediante*** apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale».

Articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la **sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato**. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

Articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

1. **Si ha per riconosciuta**, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro **tipo di firma elettronica avanzata** autenticata dal notaio o da altro **pubblico ufficiale a ciò autorizzato**.

Assistenza tecnica e procura alle liti

b) nel caso in cui il ricorrente sia **sprovvisto di firma digitale**, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore.

Tale atto dovrà essere oggetto di *scansione da parte del difensore*, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;

Art. 4. Regolamento
Procura alle liti e conferimento
dell'incarico di assistenza e difesa

«3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *mediante* sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.»

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche
Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Suggerimenti interpretativi dal CPC / PCT

Art. 83 c.p.c.

[...]

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.

In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.

(continua) 

Art. 83 c.p.c. (segue)



La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procura alle liti è stata **conferita su supporto cartaceo**, il difensore che **si costituisce attraverso strumenti telematici** ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

PROCURA ALLE LITI

Covid-19

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

Art. 83

comma 20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi ((alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,)) alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO E FIRME ELETTRONICHE

Firme Elettroniche e Indicazione a mezzo stampa

Tributi Locali – Sottoscrizione

tributi regionali e locali
atti di liquidazione e di accertamento

Il Funzionario Responsabile

(l'indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile è prevista dall'art. 1 c. 87 della Legge n. 549/95)

Firme Elettroniche e Indicazione a mezzo stampa

Tributi Locali – Sottoscrizione

L' art. 1 comma 87° della L. 549/95 espressamente recita:

"la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i **tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento** è *sostituita* dall'**indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile**, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da **sistemi informativi automatizzati**".

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Art. 3.

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono **di norma predisposti** tramite i sistemi informativi automatizzati.

Firme Elettroniche e Indicazione a mezzo stampa

Tributi Locali

CTR Lazio sentenza 648/40/07

sempre necessaria la firma autografa in conformità ai principi generali dell'ordinamento

CTR Campania sentenza 55/2008

normativa superata da quella sulla firma digitale

AVVISO DI ACCERTAMENTO

CTP Pescara, sentenza 926/01/2017 - nullità avviso di accertamento

CTP Treviso, sentenza 55/01/2018 - nullità avviso di accertamento

Vizi Documenti Informatici Tributarî

CTP ALESSANDRIA n. 162/2/2019 - CTP MILANO n.1023/1/2017

CTR CAMPANIA n.9464/11/17

CTP ASTI 59/01/2019 - CTP TORINO 0020/02/2020

CTR PIEMONTE 0408/04/2020

Cassazione Sezioni Unite 10266/2018:

Equivalenza / equipollenza estensione «.PDF (signed)» e «.P7M»

Attenzione: NON .pdf !!!!

Cassazione Sez. Lavoro n. 21560/2019

Ricorso via PEC con allegato file non «apribile/leggibile»

«[...] secondo la giurisprudenza [Cass. Civ. 25819/2017 - Cass. Pen. 2431/2017], la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. L'eventuale mancata lettura dello stesso da parte del difensore per eventuale malfunzionamento del proprio computer **andrebbe imputato a mancanza di diligenza del difensore che nell'adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'efficienza**

Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico. In applicazione di tali principi nel caso di specie **sarebbe stato dovere del difensore della controricorrente informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC**, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente.»

Vizi Standard Informatici Atti Processuali Inammissibilità Ricorso

CTP PARMA 89/2020

«In tema di processo tributario, il ricorso con firma autografa scansionato ed in tale forma depositato in via telematica nel fascicolo della commissione tributaria è inammissibile, atteso che è necessario, ai fini del deposito in via telematica, che l'atto introduttivo sia nativo digitale in formato Pdf/A.»

CTP NAPOLI 3606/2020

«Qualora il ricorrente abbia allegato al ricorso (depositato telematicamente), una semplice copia cartacea scansionata delle ricevute Pec di accettazione e avvenuta consegna, in assenza di valide ragioni giustificative della deroga all'onere di invio telematico della prova telematica della notifica via PEC, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di adeguata prova della sua rituale notifica.»

Vizi Standard Informatici Atti Processuali Inammissibilità Ricorso

«MIX / MASH UP FORMATI»

- **CTP TORINO 727/03/2019**
- **CTP TORINO 118/01/2020**
- **CTR PIEMONTE 846/03/2019**

Vizi Standard Informativi Atti Processuali

Ammissibilità Ricorso

CTP REGGIO EMILIA 164/2020

«Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 546 del 1992, il ricorso alla commissione tributaria provinciale è **inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell'atto.**

Poiché l'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 **non contiene un'espressa sanzione di inammissibilità del ricorso per l'ipotesi di mancato rispetto della disciplina tecnica del processo tributario telematico, non è inammissibile il gravame, notificato a mezzo PEC, che consista nella mera scansione dell'esemplare cartaceo dell'atto firmato manualmente dal difensore.»**

CASS. Sez. 5 Ord. n. 20617 del 31/07/2019

«Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti - il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell'atto, con la conseguenza che **il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità**».

Art 182.2 c.p.c.

[...]

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione

Art. 25-bis. D.Lgs. 546/1992
(Potere di certificazione di conformità)

Introdotta da D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018

PCT - D.LG. 179/2012

ARTICOLO N. 16 DECIES POTERE DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE COPIE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

“Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, **attestano la conformità della copia al predetto atto**. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento”.

Articolo aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.»

Art. 25-bis - (**Potere di certificazione di conformità**) - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni*), **attestano la conformità** della copia al predetto atto **secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).**

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.»

Art. 25-bis - (**Potere di certificazione di conformità**) - 2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, *anche per l'estrazione di copia analogica*, agli *atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico*, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, *presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria*, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche
Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro **conformità all'originale** in tutte le sue componenti è **attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato**.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.»

Art. 25-bis - (Potere di certificazione di conformità)

3. La *copia informatica o cartacea* munita dell'*attestazione di conformità* ai sensi dei commi precedenti *equivale all'originale o alla copia conforme* dell'*atto* o del *provvedimento* detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. (***documento?***)

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, *esonera dal pagamento dei diritti di copia.*

5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ***ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.***

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e successive modifiche

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, *in tutti le sue componenti*, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o *se la conformità non è espressamente disconosciuta*. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

CTR Abruzzo 233/2019

«In tema di atti amministrativi in generale, e di avviso di accertamento in particolare, nell'ipotesi di assenza dell'attestazione di conformità della copia analogica del documento all'originale informatico ad opera del pubblico ufficiale autorizzato, detta copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale **se la conformità non è espressamente disconosciuta.**

[...]

In assenza di una disposizione espressa che faccia conseguire la sanzione della nullità per un avviso di accertamento notificato in copia cartacea priva dell'attestazione di "conformità all'originale" ad opera del pubblico ufficiale autorizzato, non può farsi luogo alla declaratoria di nullità dell'avviso stesso.»

CASS, 24 APRILE 2009 n. 9773

Principio di non contestazione (Art. 115 c.p.c.)

CASS. 2 SETTEMBRE 2016 n. 17526

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il **disconoscimento idoneo** a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere **chiaro, circostanziato ed esplicito**, [...]



Art. 7 - Poteri delle commissioni tributarie

- 1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
- 2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite **relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici** compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre **consulenza tecnica**. [...]

CTP Savona n. 100/1/2017

Allegata Perizia Informatica

Conservazione dei
documenti fiscali informatici
ed onere probatorio



Adozione del modello OAIS

Nuove Regole Tecniche

Sito AGID

**Corte di Cassazione
12939/2017**

Decreto legislativo 31/12/1992 n. 546
Art. 22 Costituzione in giudizio del ricorrente

[...]

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Forma, requisiti, patologie e vizi «telematici»

(Cass. SS. UU., 18 aprile 2016, n. 7665)

Detto principio (raggiungimento dello scopo)

«vale [...] per le notificazioni, in relazione alle quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.

Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC, determina il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC.»

Art 121 c.p.c.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo

Art 156 c.p.c.

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato

(Cass. SS. UU.18 aprile 2016, n. 7665)

“La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.

Cass 30948/2019

«La notifica a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell'atto originario "nativo digitale", sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo.

Ciò posto, in assenza di disconoscimento espresso, deve considerarsi validamente effettuata la notifica della copia per immagine scansionata della cartella di pagamento.

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.»



Processo Tributario Telematico e «Prova Digitale»



Art. 20 comma 1-bis CAD

Il documento informatico soddisfa il **requisito della *forma scritta*** e ha ***l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile*** quando vi è apposta:

- una **firma digitale**,
- altro tipo di **firma elettronica qualificata**
- o una firma elettronica avanzata
- o, comunque, è formato, *previa identificazione informatica del suo autore*, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la **sicurezza, integrità e immutabilità** del documento e, in maniera *manifesta e inequivoca*, la **sua riconducibilità all'autore**.

Art. 20 comma 1-bis CAD

In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della *forma scritta* e il suo *valore probatorio* sono **liberamente valutabili in giudizio**, in relazione alle caratteristiche di *sicurezza, integrità e immutabilità*.

Le caratteristiche di *sicurezza* vanno riferiti al processo di creazione del documento informatico e quelle di *integrità* ed *immutabilità* al documento informatico.

Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale

REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

Principio di «non discriminazione» dei documenti elettronici

CAPO IV - DOCUMENTI ELETTRONICI

Articolo 46 - Effetti giuridici dei documenti elettronici

A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica.

**Accertamenti Immobiliari,
Google Maps/Earth/Street View
e «valenza probatoria digitale»**

CIRCOLARE N. 16/E



Direzione Centrale Accertamento

OGGETTO: Anno 2016 - Prevenzione e contrasto all'evasione - Indirizzi operativi.

In ogni caso, si ritiene opportuno acquisire conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche degli immobili e della zona in cui sono ubicati, acquisibile anche tramite un sopralluogo o con gli strumenti informatici disponibili in ufficio ed anche accedendo ad Internet. Ciò consente di evidenziare meglio le analogie e le differenze tra l'immobile da valutare e quelli presi come riferimento, sulla base delle principali caratteristiche che influenzano i prezzi di mercato della tipologia di immobile in esame. L'allegazione all'avviso di rettifica dell'immagine dell'immobile può costituire un ulteriore supporto alla motivazione della rettifica.

Accertamenti Immobiliari, Google Maps/Earth/Street View e «Prova Digitale»

- **CTR LAZIO sentenza 1550 del 23-03-2017**
- **CTR LAZIO sentenza 7701 del 19-12-2017**
- **CTR LAZIO sentenza 4284 del 01-07-2019**

CTP PISA 136/2007

«In caso di accertamento analitico-induttivo per contabilità formalmente corretta, ma, di fatto, inattendibile, **sono da ritenersi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973** (gravità, precisione e concordanza delle presunzioni) quando **la determinazione dei ricavi** (nel caso deciso, di una società che fornisce servizi di rimessaggio ed attracco per imbarcazioni da diporto) sia **effettuata** tramite **rilievi fotografici satellitari**. (reperti fotografici satellitari del sistema "Google Earth").»

CASS PEN 48178/2017

«In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscono **prove documentali pienamente utilizzabili** ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose.»

CASS 308/2020

«L'avviso di accertamento predisposto ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità è **valido e motivato** anche se contiene solo file scaricati da internet (documentazione Google Street View), [...]. Compete al soggetto passivo provare l'invalidità dell'avviso e la sua carente motivazione.»

Per quesiti, dubbi, chiarimenti:

info@pclex.it